



COMUNE DI APRICA
Provincia di Sondrio

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 49 DEL 22-12-2017

OGGETTO: I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) - AZZERAMENTO ALIQUOTA PER L'ANNO 2018

L'anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di Dicembre, alle ore 18:30, nella sede del Comune di Aprica, su invito del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
CORVI DARIO	X		AMBROSINI MATTEO	X	
BALSARINI MARCO	X		MUTI ELISA	X	
NEGRI ANDREA	X		MORASCHINELLI SIMONA		X
DAMIANI ALESSANDRO	X		DAMIANI SIRO LUIGI	X	
NEGRI FRANCO	X		CORVI BERNARDO		X
BARIO ANGELICA	X				

Numero totale **PRESENTI: 9 – ASSENTI: 2**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA PAOLA LICINIA PICCO.

Il Dott. DARIO CORVI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 (*Legge di Stabilità 2014*), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro - natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (*Imposta Unica Comunale*) è composta da:

- IMU (*imposta municipale propria*) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (*tributo per i servizi indivisibili*) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (*tassa sui rifiuti*) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i:

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), come modificati dal D.L. n.16/2014:

- comma 669 così come modificato dall'art.2 comma f) del D.L. n. 16/2014: "Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli."
- comma 671: "La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria."
- comma 675: "La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".
- comma 676: "L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento."
- comma 677: "Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile".
- comma 678: "Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676".

RILEVATO che il comma 683 dell'art.1 della L. 147/2013 testualmente recita: "*il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, omissis ...le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b, numero2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili*";

DATO ATTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il

comma 14, punti a) e b), prevede:

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 è' sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della L. n. 208/2015, come modificato dall'art. 1 – comma 42 lettera a) della L. n. 232 del 11.12.2016 (Legge di bilancio 2017) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali anche per l'anno 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTA la deliberazione del C.C. n. 4 in data 16.03.2017 con la quale è stata azzerata per l'anno 2017 l'aliquota TASI;

RITENUTO quindi, per tutte le motivazioni e considerazioni di cui sopra, azzerare anche per l'anno 2018 l'aliquota TASI (0,00 per mille);

PRESO ATTO che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza dell'Ente è fissato entro la data stabilita per la deliberazione del Bilancio di previsione, a norma dell'art. 1, comma 169, della L. 296 del 27.12.2006;

DATO ATTO che con decreto del Ministero dell'Interno del 29.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie n. 285 del 06.12.2017, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2018/2020 è stato differito al 28.02.2018;

ACQUISITI i pareri favorevoli espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 dal Responsabile del Servizio Tributi – Commercio in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Amministrativo in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge dai n. 9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) DI CONFERMARE, per quanto in premessa specificato, l'AZZERAMENTO (0,00 per mille), per l'anno 2018, dell'aliquota del TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) su tutti gli immobili assoggettabili al tributo, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul territorio comunale di Aprica;

2) DI NON PROCEDERE pertanto, per l'anno 2018, all'individuazione dei servizi indivisibili ed all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, e relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

3) DI DARE ATTO che la deliberazione di Consiglio di approvazione dell'azzeramento dell'aliquota della TASI sarà trasmessa telematicamente al Ministero dell'economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalededederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto legge 06 dicembre 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 06 aprile 2012);

4) DI DEMANDARE al Responsabile IUC ogni adozione di eventuali provvedimenti in merito;

INDI

su proposta del Presidente, con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge dai n. 9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
DOTT. DARIO CORVI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA PAOLA LICINIA PICCO

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA PAOLA LICINIA PICCO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.